# REGOLAMENTO DIPARTIMENTO FORMAZIONE F.I.A.M.O.

# Art. 1 - FINALITA’ DEL DIPARTIMENTO

Finalità del Dipartimento Formazione della FIAMO è quella di riunire Scuole e Associazioni di Medicina Omeopatica, (definita come tale dall’art. 2 dello Statuto della Federazione), che adottano programmi e struttura secondo gli standards stabiliti a livello Nazionale FIAMO *(Programma Didattico Nazionale – Protocollo di Chianciano 2012*) ed Internazionale LIGA ed ECH *(Medical Homeopathic Education Standards for LMHI and ECH Allied schools / GUIDELINES FOR HOMEOPATHIC DENTISTS / GUIDELINES FOR HOMEOPATHIC VETERINARY)* per l’insegnamento della medicina omeopatica e per la formazione di medici omeopati di alto livello di preparazione.

Le scuole del Dipartimento erogano formazione Primaria e Continua.

Si definisce “Formazione Primaria” l’erogazione di corsi pluriennali per la formazione di base del medico omeopata.

Si definisce “Formazione Continua” l’erogazione di corsi monotematici/pluritematici o, ancora l'erogazione di corsi pratici di clinica omeopatica.per un totale di almeno 40 ore annuali

### Art. 2 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Il Direttore coordina l’attività del Dipartimento e presiede il Consiglio Direttivo.

## Il Direttore del Dipartimento può verificare l’attuazione del programma minimo comune stabilito, orario delle lezioni, numero dei docenti, materiale didattico, tecniche di insegnamento e quant’altro sia necessario per il buon funzionamento di ogni Scuola.

La durata della carica di Direttore è di tre anni ed il rinnovo avviene in simultanea con quello del Consiglio Direttivo Nazionale.

Direttore non deve essere necessariamente un direttore di scuola, ma persona esperta nella didattica.

I candidati all’elezione di Direttore del Dipartimento debbono presentare almeno sette giorni prima del primo Consiglio Direttivo il programma relativo al proprio mandato.

### Art. 3 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore del Dipartimento e dai Direttori Didattici delle scuole o, in loro vece, da docenti delegati dalla rispettiva Scuola. Alle riunioni di Consiglio ogni scuola può avere la delega al massimo di un’altra scuola che presenti una valida giustificazione per la sua assenza.

Ciascuna Scuola dovrà fornire il nome di due persone responsabili dei rapporti con il Dipartimento, ciascuna fornita di indirizzo di posta elettronica, in modo che il Consiglio Direttivo delle Scuole e Associazioni possa deliberare anche via e-mail.

Almeno una volta l'anno viene convocato il Consiglio Direttivo del Dipartimento Formazione, preferibilmente in occasione del congresso annuale della Federazione.

Sono possibili convocazioni straordinarie del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 30 giorni.

#### Tutte le delibere del Consiglio Direttivo del Dipartimento devono essere comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale della FIAMO per la loro ratifica.

##### Art. 4 - SCUOLE DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento Formazione della FIAMO raccoglie Scuole di Medicina Omeopatica per medici chirurghi, per medici veterinari, per odontoiatri e per farmacisti e Società e Associazioni medico scientifiche omeopatiche che abbiano tra gli scopi statutari l’insegnamento della Medicina Omeopatica.

La domanda di iscrizione della scuola al Dipartimento viene rivolta al Consiglio Nazionale della FIAMO, il quale delibera in merito avendo verificato le caratteristiche della scuola richiedente. L’iscrizione viene poi ratificata dal Consiglio del Dipartimento alla prima riunione successiva alla delibera del Consiglio Nazionale.

## Art. 5 - DOCENTI

I docenti si dividono in Titolari, Assistenti, Collaboratori, Supervisori ed Esterni.

Si riconosce la qualifica di Docente Titolare al medico che eserciti la Medicina Omeopatica (come definita all’art. 2 dello Statuto) prevalentemente o esclusivamente da almeno dieci anni. I docenti Titolari devono certificare il proprio curriculum professionale. Il Consiglio Direttivo del Dipartimento può, in caso di dubbio, esigere certificazioni ulteriori.

Solo i docenti titolari possono insegnare pratica clinica.

Per quanto riguarda la Formazione Primaria, ogni Scuola deve avere almeno tre docenti Titolari (direttore compreso). I docenti Titolari devono coprire almeno il 60% del monte ore dell’intero corso. La Formazione Continua (Avanzata) può essere erogata solo dai docenti Titolari.

Si riconosce la qualifica di Docente Assistente al medico che eserciti la Medicina Omeopatica prevalentemente o esclusivamente da almeno cinque anni. I docenti Assistenti devono certificare il proprio curriculum professionale. Il Consiglio Direttivo del Dipartimento può, in caso di dubbio, esigere certificazioni ulteriori.

I docenti Titolari e Assistenti delle Scuole del Dipartimento che insegnano in maniera continuativa, sono tenuti alla regolare iscrizione alla FIAMO e alla LMHI.

Si riconosce la qualifica di Docente Supervisore al medico che abbia la qualifica di Docente Titolare ed eserciti attività di supervisione nell’ambito delle esercitazioni di pratica clinica.

Si definisce Docente Esterno un esperto che non abbia la qualifica di docente Titolare o Assistente, con specifica conoscenza omeopatica o con competenze non omeopatiche ma utili ad integrare l’insegnamento della Medicina Omeopatica.

# Art. 6 - DIRETTORE DIDATTICO

La Scuola è diretta da un Direttore Didattico.

Il Direttore Didattico è eletto autonomamente, all’interno della propria scuola, fra i Docenti Titolari della scuola stessa.

Il Direttore Didattico è responsabile delle attività della Scuola, della proposta formativa, della trasmissione dell'insegnamento dei docenti e dell'applicazione del programma didattico del Dipartimento.

## Art. 7 - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PRIMARIA

Ogni Scuola aderente ha piena autonomia metodologica e indirizzi propri, in accordo alla propria formazione culturale e storia.

Le singole Scuole devono garantire un programma qualitativo minimo di base, elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo del Dipartimento. Tale programma base fa riferimento al programma della *LIGA ed ECH (Medical Homeopathic Education Standards for LMHI and ECH Allied schools)* ratificato dalla FIAMO insieme ad altre associazioni omeopatiche nel 2012 (Protocollo di Chianciano)

###### Art. 8 – DURATA E FREQUENZA DELLE LEZIONI

Il Corso di Formazione Primaria ha una durata minima di tre anni (due anni per i Masters universitari).

Questa formazione dovrebbe comprendere 600 ore totali, comprensive di un minimo di 350 ore di insegnamento frontale (di cui 150 ore di eventuale e-learning), 150 ore di formazione clinica ed esperienza clinica (di cui fino a 50 ore di eventuale e-learnig) come da “Standard Formativi in Omeopatia in Italia per le Scuole Aderenti alla L.M.H.I. e all’E.C.H” e 100 ore di studio individuale e di elaborazione della tesi; il tutto da completarsi in un periodo di 3 o 4 anni; due anni per i Masters universitari.”(Protocollo di Chianciano).”

## Art. 9 - ESERCITAZIONI DI PRATICA CLINICA

Si effettuano esercitazioni di pratica clinica nello studio medico sotto la guida dei docenti Titolari-Supervisori.

Le ore svolte devono essere verbalizzate. E’ previsto anche l’impiego di materiale audiovisivo (non obbligatorio).

##### Art. 10 - ESAMI

Per gli esami di ciascun anno la Commissione è composta da almeno tre Docenti Titolari della Scuola.

Per l’esame finale del corso la Commissione è composta dal Direttore Didattico, da almeno due docenti Titolari della Scuola e da un docente Titolare di un’altra Scuola del Dipartimento, in qualità di Commissario esterno, e di un rappresentante dell’Ordine provinciale dei Medici (se previsto dalla delibera dell’Ordine della Provincia).

## Art. 11 - SEDE

## La Scuola deve avere una sede idonea, fornita dei requisiti minimi di Legge per l’attività.

## Art. 12 - COSTI

## Il costo dell’intero corso è stabilito dalle Scuole del Dipartimento Formazione.

###### Art. 13 - MATERIALE DIDATTICO

Il dipartimento stabilisce la bibliografia minima d’intesa con le Scuole.

###### Art. 14 – FORMAZIONE CONTINUA

La Formazione Continua erogata dalle scuole del Dipartimento è di competenza e discrezione delle scuole stesse

###### Art. 15 - REGISTRO DELLE SCUOLE

Le scuole del Dipartimento sono inserite in un Registro, nel quale vengono specificati i servizi erogati e i rispettivi *curricula*.

Il Consiglio Direttivo del Dipartimento aggiorna costantemente l’elenco delle scuole del Dipartimento, in base alle nuove entrate e alle eventuali uscite. Il Registro viene pubblicato sull’area del Dipartimento del sito web FIAMO.

###### Art. 16 - REGISTRO DEI DOCENTI

I Docenti del Dipartimento vengono inseriti in un Registro, nel quale si elencano anche i rispettivi *curricula* professionali e di docenza. Il Registro viene costantemente aggiornato dal Segretario del Dipartimento. Il Registro è pubblicato sull’area del Dipartimento del sito web FIAMO.

###### Art. 17 - INFORMAZIONI AGLI ALLIEVI

La Segreteria della FIAMO invia a tutti i neo-allievi delle scuole iscritti alla FIAMO il benvenuto del Presidente e l’invito a documentarsi, sul sito web della Federazione, sullo Statuto, su tutte le attività federali e in particolare sulle attività didattiche del Dipartimento Formazione.

Art. 18 – INCONTRI E RAPPORTI TRA LE SCUOLE

Ogni anno viene organizzato un incontro di almeno un giorno tra i docenti delle scuole per approfondire la reciproca conoscenza interpersonale e facilitare l’omogeneizzazione della docenza tramite una osmosi culturale e scientifica.

Art. 19 - RAPPORTI TRA LE SCUOLE E LA F.I.A.M.O.

Ogni Scuola si impegna ad invitare i propri allievi a iscriversi alla FIAMO.

Nella domanda di iscrizione alla scuola deve essere presente l’opzione di iscrizione alla FIAMO, insieme a un documento esplicativo sulle attività della Federazione e sui benefici derivati dalla iscrizione e all’autorizzazione per la trasmissione dei dati alla FIAMO.

Ogni scuola e associazione comunicherà alla FIAMO entro il 31 dicembre l’elenco degli iscritti completo dei recapiti postali ed e-mail

Ogni scuola versa una quota annua di iscrizione alla FIAMO, concordata ogni anno fra il Consiglio Direttivo del Dipartimento e il Consiglio Direttivo Nazionale. La scadenza del versamento è fissata al 31 marzo di ogni anno.